

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 29 aprile 2015

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (COM(2015) 141)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

- la proposta attua, per l'anno 2015, il disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di istituire una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi gravi, mediante l'applicazione di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria;

- più in particolare, il regolamento (UE) n. 1306/2013, relativo al finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, prevede, all'articolo 25, l'istituzione di una riserva annuale volta a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli. Tale riserva deve derivare dall'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria;

- il suddetto meccanismo è disciplinato dall'articolo 26 dello stesso regolamento n. 1306/2013, in base al quale, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati dal quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è necessario fissare un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento di tali misure indicano un probabile superamento dei massimali annuali applicabili;

- l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2016 della Commissione europea ammonta a 441,6 milioni di euro a prezzi correnti. Per coprire tale importo è necessario applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno elencati all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Tali regimi di sostegno (regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento redistributivo, pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo, pagamento specifico per il cotone, regime dei piccoli

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

agricoltori, Posei, Isole del Mare Egeo) saranno pertanto soggetti a una riduzione dell'1,393041%: riduzione che, peraltro, si applicherà ai soli pagamenti che superino i 2.000 euro;

- tale riduzione è limitata al necessario per garantire la creazione della riserva per le crisi nel settore agricolo, in quanto le previsioni preliminari relative ai pagamenti diretti e alle spese di mercato che devono essere fissati nel progetto di bilancio 2016 (e che ammontano complessivamente a 43.949 milioni di euro) indicano che non vi è necessità di applicare un'ulteriore disciplina finanziaria;

ricordato che:

- al fine di garantire equità di trattamento per tutti gli agricoltori, il regolamento prevede l'applicazione del tasso di adattamento solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto siano state presentate nell'anno civile (2015) a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti sono erogati;

- la riduzione dell'1,393041% non si applica a Bulgaria, Romania e Croazia, paesi nei quali, nel quadro di un'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore solo a partire dal 2016 (Bulgaria e Romania) e dal 2022 (Croazia);

- la Commissione, qualora Parlamento europeo e Consiglio non dovessero adottare la proposta in esame entro il 30 giugno 2015, può procedere in via diretta alla fissazione del tasso di adeguamento. La stessa Commissione può inoltre adeguare il tasso di adattamento mediante atti di esecuzione, nel caso in cui entri in possesso di nuovi elementi che rendano necessaria tale revisione, ed è tenuta a riesaminare le previsioni relative alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti in sede di elaborazione, nell'ottobre 2015, della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2016.

valutata la relazione del Governo, inviata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, secondo cui non vi sono margini per una trattativa negoziale tra Commissione e Stati membri, essendo le modalità e i criteri di calcolo del tasso di riduzione già stabiliti dalla normativa europea;

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- appare corretta la base giuridica utilizzata, costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente a Parlamento europeo Consiglio di stabilire l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, dello stesso TFUE e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

- la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto si limita a dare puntuale applicazione al disposto di un regolamento già vigente, che interviene su una materia di competenza concorrente;

- la proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati;

- quanto agli aspetti di merito del provvedimento, si ritiene di dover evidenziare che potrebbero essere previsti tassi di adattamento differenziati valevoli nelle regioni degli Stati membri che versino in situazioni di crisi.

Nadia Ginetti